

LEGGE REGIONALE
N. 20 - 5 DICEMBRE 2005

*NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, SICUREZZA E
QUALITÀ DEL LAVORO. DISCIPLINA DEI SERVIZI E DELLE POLITICHE PER IL
LAVORO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2003, N. 9,
IN MATERIA DI LAVORO E SERVIZI ALL'IMPIEGO.*

(PUBBLICATA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DEL 9 DICEMBRE 2005, N. 37)

[Omissis]

ART. 44 - LAVORATORI NON COMUNITARI

1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale dei lavoratori n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la Legge 10 aprile 1981, n. 158, nonché del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189, garantisce a tutti i lavoratori stranieri, regolarmente soggiornanti nel suo territorio, e alle loro famiglie, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori con cittadinanza italiana.
2. La Giunta regionale, al fine di raccordare e rendere operative nel territorio regionale le garanzie di cui al comma 1 con le direttive emanate dai competenti ministeri, ai sensi del comma 1 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività dello sportello unico per l'emigrazione di cui al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 in materia di immigrazione, disciplina, mediante apposite norme di attuazione, l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro e, in particolare, le forme necessarie di raccordo tra lo sportello unico e i Centri dei servizi per il lavoro e le province, secondo quanto previsto dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico medesimo, nonché dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.

[Omissis]